



COMUNE DI MASULLAS (OR)

# **Giacimento di ossidiana di “Conca Cannas”**

Regolamento sul divieto di raccolta  
ed asporto di Ossidiana.

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01 settembre 2015

## Premessa

- Il Comune di Masullas fa parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (all'interno dell'Area n. 1 del Monte Arci) e si caratterizza principalmente per l'esistenza nel proprio territorio dell'OSSIDIANA, con relativi giacimenti, insediamenti, officine di lavorazione legate all'attività estrattiva risalenti al Tardo e Medio Neolitico, cioè 6/8000 anni fa. In località *Conca 'e Cannas*, a Masullas, esiste il più grande giacimento di Ossidiana di tutto il Mediterraneo, tuttora evidente ed in discreto stato di conservazione;
- Il territorio comunale di Masullas fa parte, inoltre, del Parco Regionale del Monte Arci, individuato ai sensi della L. 31/89, di cui le località *Conca 'e Cannas* e *Su Colombariu* ne rappresentano le zone più suggestive dal punto di vista paesaggistico-culturale;
- Nel territorio è, inoltre, ricca la presenza di rari e pregiati minerali così come ben testimoniato nella prima metà del secolo XIX dallo studioso Vittorio Angius che, su incarico del famoso ecclesiastico Goffredo Casalis, contribuì alla compilazione del Dizionario Geografico della Sardegna. Riguardo al paese di Masullas vi si legge che "*La mineralogia di Masullas è delle più ragguardevoli dell'isola*". Anche il Della Marmora, nel suo "Itinerario" sulla Sardegna cita Masullas per il notevole interesse sotto l'aspetto minerario;
- Per valorizzare questo grande patrimonio geo-naturalistico, nel 2010 è stato istituito il GEOMUSEO MONTEARCI che è dedicato, appunto, al Monte Arci, ai minerali e alle rocce in cui è scritta la sua storia geologica;
- L'edificio che funge da contenitore al GeoMuseo MonteArchi è quanto di meglio può presentare l'intero territorio dell'Alta Marmilla dal punto di vista architettonico, storico e culturale. Si tratta dell'ex Convento dei Cappuccini, di proprietà del Comune di Masullas, situato nella parte alta del centro abitato, la cui costruzione risale ai primi del 1600, recentemente ristrutturato e pienamente usufruibile;
- L'insieme di queste emergenze culturali, se adeguatamente promosse e tutelate, potranno permettere di dare avvio ad un processo di valorizzazione che consenta di pervenire nel medio termine a fenomeni virtuosi di crescita dell'offerta turistica locale e territoriale;
- Considerato che nel giacimento di OSSIDIANA di *Conca 'e Cannas* sono stati recentemente effettuati dei lavori sia per la sistemazione della viabilità di accesso che per il recupero ambientale della cava dismessa e la sistemazione dell'intera area al fine di favorire studi e ricerche geologiche e permettere di arricchire l'offerta turistica e culturale;
- Tenuto conto che questa nuova situazione ha generato interesse e curiosità attorno all'area del giacimento di Ossidiana di *Conca 'e Cannas* al punto che, seppure sia stato sistemato un apposito cancello con relativi cartelli per impedire agli automezzi di varia natura di arrivare direttamente all'area dove si trova il prezioso materiale, raggiungibile però a piedi dopo un breve percorso di poche centinaia di metri, sistematicamente queste barriere vengono abbattute o superate allo scopo di prelevare e caricare l'Ossidiana direttamente nei cofani delle macchine;
- Ritenuto doveroso e necessario tutelare e preservare la presenza dell'Ossidiana nel suo sito naturale di *Conca 'e Cannas* e quindi disciplinarne il divieto di raccolta ed asporto mediante la redazione del presente Regolamento.

## Articolo 1

Il contenuto della premessa è parte integrante del presente Regolamento.

E' severamente vietata la raccolta e l'asportazione di Ossidiana in tutto il territorio comunale di Masullas e, in particolare, nel giacimento di Ossidiana ubicato in località *Conca 'e Cannas*. E' vietata, inoltre, la distruzione o danneggiamento di questo minerale presente nel sito naturale e nelle stazioni ed officine di lavorazione limitrofe alla medesima area.

Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dal Comune di Masullas, che individui tipi e quantità prelevabili.

## Articolo 2

Su tutto il territorio del giacimento di Ossidiana di *Conca 'e Cannas* è vietato l'accesso con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione delle fasce, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente, purchè autorizzati dal Comune di Masullas e muniti di specifico contrassegno rilasciato dallo stesso Ente.

### Articolo 3

Nell'area del giacimento di Ossidiana di *Conca 'e Cannas* è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti; sono compresi quelli derivanti da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione del giacimento.

L'accensione di fuochi all'aperto è vietata su tutto il territorio del giacimento.

### Articolo 4

L'uso di apparecchi radio, televisivi e simili nonché l'impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.

E' comunque consentita l'utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell'ambito di attività autorizzate dal Comune di Masullas.

### Articolo 5

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge 394/1991, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, consistenti nel pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 (€ 25.82) ad un massimo di € 1.000,00 (€ 1032.92).

Per l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge n. 689/1981.

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo di bilancio Comunale.

Laddove, nel corso delle attività di controllo e sorveglianza, vengano individuati dei trasgressori al presente Regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni in esso previste, le stesse persone saranno invitate a lasciare in loco il materiale illegalmente prelevato.

### Articolo 6

Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, il Comune di Masullas può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.

Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sono specifiche, nominative e a termine.

Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

### Articolo 7

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della L. 394/1991, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.

Il rispetto e l'applicazione del presente Regolamento sono demandati alla Polizia Municipale locale, all'Ente Foreste della Sardegna, al Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione dei Carabinieri di Mogoro e Morgongiori, alla Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano.

Il presente Regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito web istituzionale dell'Ente.